

LA NECESSITÀ DEL CONTROLLO UMANO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALGORITMICO: IL CD. MODELLO «HUMAN IN THE LOOP»*

di Fabiana BRUNO * e Pierfrancesco PORTO **

ABSTRACT

Il presente contributo intende offrire, senza alcuna pretesa di esaustività, una disamina della sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, n. 1300 del 29.07.2025, la quale offre molteplici spunti di riflessione in ordine all'utilizzo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli strumenti dell'Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito dei procedimenti amministrativi. L'implementazione di modelli algoritmici, pur a fronte di alcuni vantaggi consistenti nello snellimento e nella semplificazione dei processi, può talvolta sfociare nell'illegittimità di quei procedimenti in cui non siano stati rispettati determinati principi delineati a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, il presente contributo si soffermerà sul principio di non esclusività della decisione algoritmica.

This contribution aims to offer, without any claim to exhaustiveness, an analysis of the judgment of the Regional Administrative Court (T.A.R.) of Calabria Catanzaro - Section I, no. 1300 of 29 July 2025, which provides multiple points of reflection concerning the use, by Public Administrations, of Artificial Intelligence (AI) tools within administrative proceedings. The implementation of algorithmic models, although offering certain advantages in terms of streamlining and simplifying processes, may at times lead to the unlawfulness of those administrative proceedings in which specific

* Nota a T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29.07.2025, n. 1300.

** Fabiana Bruno: Avvocato.

*** Pierfrancesco Porto: Dottore in Giurisprudenza.

¹ Per una definizione di algoritmo e di intelligenza artificiale sia consentito il rinvio a C. FILICETTI, *Sulla definizione di algoritmo (nota a Consiglio di Stato, Sezione Terza, 25 novembre 2021, n. 7891)*, in www.giustiziainsieme.it, 2023. Mentre, per l'inquadramento della distinzione tra amministrazione digitale e amministrazione algoritmica cfr. A. SIMONCINI, *Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale*, in R. CAVALLO PERIN, D.U. GALETTA (a cura di), *Il diritto dell'Amministrazione Pubblica digitale*, Giappichelli, 2020.

² Sul procedimento amministrativo algoritmico si vedano, senza pretesa di esaustività, R. ROLLI, M. D'AMBROSIO, *La necessaria lettura antropocentrica della rivoluzione 4.0*, in *P.A.*

principles, repeatedly outlined by administrative case law, have not been respected. In particular, this contribution will focus on the principle of non-exclusivity of algorithmic decision-making.

SOMMARIO

1. Premessa..... 1
2. La vicenda contenziosa in breve 2
3. La decisione del t.a.r. calabria 3
4. Considerazioni conclusive..... 5

1. PREMESSA

È sotto gli occhi di tutti il continuo evolversi di un contesto storico, sociale ed economico fortemente permeato dall'utilizzo di strumenti digitali automatizzati. Negli ultimi anni, l'avvento dell'Intelligenza Artificiale ha trasformato radicalmente molteplici settori, fino a pervadere anche la sfera di attività della Pubblica Amministrazione¹.

Difatti, già da qualche tempo si assiste ad un cambio di paradigma dell'azione amministrativa, nella quale talvolta vengono implementati modelli algoritmici al fine di ottimizzare, semplificare e snellire i procedimenti amministrativi².

Persona E Amministrazione, 8(1), 2021, pp. 573-595; S. CIVITARESE MATTEUCCI, *«Umano troppo umano». Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, in *Dir. pubbl.*, 1, 2019, pp. 5 ss.; G. FASANO, *Le decisioni automatizzate nella pubblica amministrazione: tra esigenze di semplificazione e trasparenza algoritmica*, in *Medialaws*, 3, 2019, pp. 234 ss.; D.U. GALETTA, J.G. CORVALÁN, *Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto*, in *Federalismi.it*, 3, 2019; E. CARLONI, *AI, algoritmi e pubblica amministrazione in Italia*, in *IDP. Rivista di Internet, Derecho y Política*, 1, 2020; A.G. OROFINO, G. GALLONE, *L'intelligenza artificiale al servizio delle funzioni amministrative: profili problematici e spunti di riflessione*, in *Giur.it.*, 7, 2020, pp. 1738 ss.; S. TRANQUILLI, *Rapporto pubblico-privato nell'adozione della decisione amministrativa "robotica"*, in *Dir. soc.*, 2, 2020, pp. 281 ss.; P. OTRANTO, *Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità*, in *Federalismi.it*, 7, 2021.

La sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, n. 1300 del 29.07.2025³ si colloca a pieno titolo in tale contesto e nel solco della riflessione, già avviata da qualche anno nella giurisprudenza amministrativa, sull'ammissibilità e sui limiti del ricorso agli algoritmi da parte delle Pubbliche Amministrazioni⁴.

È doveroso premettere sin da subito che tale sentenza non pone alcun dubbio sulla possibilità di ricorrere ai modelli algoritmici a supporto dei processi decisionali pubblici. La piena ammissibilità di tali modelli, infatti, risponde ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa⁵. Invero, dal provvedimento del T.A.R. Calabria sembra emergere persino un certo *favor* della giurisprudenza amministrativa per l'utilizzo di tali strumenti, in quanto si ritiene che essi possano contribuire al conseguimento dei fini istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'*iter* procedimentale⁶.

Con la pronuncia in commento, il Collegio Calabrese coglie l'occasione per rammentare quali sono i principi sottesi all'impiego degli strumenti algoritmici nell'azione amministrativa (ovverossia la piena conoscibilità del modulo, l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere cui competono tutte le responsabilità correlate, il carattere non discriminatorio dell'algoritmo

utilizzato e la sindacabilità da parte del giudice amministrativo) soffermandosi, in particolare, sull'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere⁷. Tale principio viene anche definito "*di non esclusività della decisione algoritmica*" e postula l'esigenza che nei procedimenti amministrativi automatizzati sia sempre riscontrabile un intervento umano volto a validare, correggere o smentire il mero risultato algoritmico⁸.

2. LA VICENDA CONTENZIOSA IN BREVE

In estrema sintesi, la fattispecie sottoposta al T.A.R. Calabrese, trae origine dalla pubblicazione, da parte della Regione Calabria, dell'*"Avviso Pubblico Attività Culturali 2023"*, con il fine di sostenere la promozione e la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi turistici.

Nello specifico, con tale Avviso l'Ente Regionale prevedeva - in favore di Enti Pubblici, Associazioni e Fondazioni - la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, finalizzata alla selezione di progetti culturali meritevoli mediante valutazione comparata.

Ai sensi della *lex specialis* della procedura, la valutazione prevedeva - ai fini dell'accesso al contributo - anche la verifica dell'originalità delle proposte progettuali presentate, con il precipuo

³ È d'uopo evidenziare che la sentenza in commento non è stata impugnata e, pertanto, ha acquisito efficacia di giudicato.

⁴ Si vedano a tal proposito, D.U. GALETTA, *Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie: brevi riflessioni, anche alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali in materia*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 3-4, 2020, p. 515; R. FERRARA, *Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibattito giurisprudenziale*, in *Dir. amm.*, 4, 2019, pp. 773 ss.; N. MUCIACCIA, *Algoritmi e procedimento decisionale: alcuni recenti arresti della giustizia amministrativa*, in *Federalismi.it*, 10, 2020; G. MANGANO, S. PIGNOTTI, *Focus sentenze G. A. su decisioni algoritmiche - Digitalizzazione 4.0: illegittimità del ricorso all'algoritmo quando la regola giuridica sottesa è incomprensibile* in *irpa.eu*, 2022;

⁵ Cfr. in tal senso Cons. St. VI, 4 febbraio 2020, n.881.

⁶ Si vedano, inoltre, Cons. St., VI, 8 aprile 2019 n. 2270; 13 dicembre 2019 n. 8472, ove viene evidenziato che l'utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi può costituire un meccanismo di semplificazione dell'agire dell'amministrazione soprattutto nell'ambito di procedure che presuppongono la valutazione di posizioni concorrenti.

⁷ Sulla legalità algoritmica si vedano E. CARLONI, *I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al*

giudice amministrativo, in *Dir. amm.*, 2, 2020, p. 281; B. PONTI, *Gli algoritmi pubblici: quale legalità e quale partecipazione?* Introduzione, in www.rivistaitalianadiinformaticadiritto.it n. 2/2022; *Id. Dalla legalità algoritmica alla legalità (dell'amministrazione) artificiale. Premesse ad uno studio* in www.rivistaitalianadiinformaticadiritto.it n. 2/2024; G. MARCHIANÒ, *La legalità algoritmica nella giurisprudenza amministrativa*, in *Dir. econ.*, 3, 2020, pp. 229 ss.; D.U. GALETTA *Automation and Algorithmic Decision-Making Systems in the Italian Public Administration in ceridap.eu* n.1/2023; C. FUSCO *The Use of Artificial Intelligence in the Decision-Making Processes of the Public Administration: Regulations and Executive Practice—The Case of the Italian Public Administration*. in D. MARINO, M.A. MONACA, *Innovations and Economic and Social Changes due to Artificial Intelligence: The State of the Art. Studies in Systems, Decision and Control*, vol 222. Springer, 2023, pp. 69-87.

⁸ Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29.07.2025, n. 1300, p.to 7.2, in cui viene precisato, in prima battuta, che il principio di non esclusività della decisione algoritmica impone la revisione da parte dell'elemento umano degli esiti di applicazione del modello automatizzato.

scopo di evitare la proposizione di progetti identici e/o simili⁹. A tal fine, si prevedeva che i progetti presentati dagli Enti partecipanti venissero processati dalla Commissione tramite apposito *software* di comparazione, nel caso specifico *Compilatio*, noto per essere utilizzato ai fini della rilevazione del plagio in contesti accademici e/o educativi¹⁰. I progetti risultati simili in misura pari o superiore al 50 % venivano esclusi dalla successiva fase di valutazione di merito, affidata al giudizio di valore della Commissione Valutatrice secondo i criteri stabiliti dall'Avviso Pubblico¹¹.

Dinanzi all'esclusione del proprio progetto - decretata dalle risultanze del *software* "Compilatio" a seguito di comparazione con altri progetti - è insorto uno degli Enti Comunali partecipanti, che ha adito il T.A.R. Calabria - Catanzaro contestando, in particolare, l'illegittimità dell'utilizzo del *software* di comparazione "Compilatio" nell'ambito procedura gravata¹².

Il Giudice Calabrese ha accolto il ricorso, dando seguito ad un orientamento che sta via via consolidandosi nella giurisprudenza amministrativa.

3. LA DECISIONE DEL T.A.R. CALABRIA

Nella pronuncia in commento, il Collegio Calabrese, nel dichiarare la fondatezza del gravame proposto dall'Ente Comunale, si è soffermato in particolare sulla necessità di assicurare un intervento umano nel procedimento amministrativo in cui

venga fatto uso degli strumenti dell'Intelligenza Artificiale. Ciò in ossequio al già citato principio di non esclusività della decisione algoritmica che impone la revisione, da parte dell'essere umano, degli *output* forniti dai *software* automatizzati.¹³

Richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato - Sez. VI, n.881 del 04.02.2020, il T.A.R. Calabrese ha avuto modo di chiarire che deve comunque intervenire «nel processo decisionale, un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (*human in the loop*), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano»¹⁴.

Da un tale arresto giurisprudenziale, è possibile trarre due ordini di indicazioni.

In prima battuta, deve ritenersi illegittimo - quantomeno in via generale - un processo decisionale interamente automatizzato e privo di un controllo umano *ex post* volto alla verifica dell'*output*¹⁵.

In seconda battuta, la funzione di verifica del risultato algoritmico, necessariamente affidata all'interazione umana, può avere tre possibili risvolti alternativi: convalida, controllo o smentita dell'*output* fornito dalla macchina. Orbene, solo all'esito di tale ulteriore verifica "umana", la decisione algoritmica può considerarsi valida e utilizzabile¹⁶.

⁹ Nello specifico, l'art. 4.5 comma 3 lett. c) dell'"Avviso Pubblico Attività Culturali 2023" prevedeva la: "Verifica che le proposte progettuali siano originali, sia nella descrizione che nel formulario. Al fine di evitare la riproposizione di formulari identici in diverse proposte, sarà utilizzato un software di comparazione. Le proposte identiche nella misura del 50% saranno escluse dalla valutazione".

¹⁰ *Compilatio* è un *software* di rilevazione delle similitudini testuali impiegato soprattutto nelle istituzioni accademiche come strumento di supporto all'adempimento dei principi di integrità scientifica, di correttezza nella redazione degli elaborati e di tutela del diritto d'autore. Esso consente, attraverso il confronto dei testi con banche dati online e archivi istituzionali, di individuare corrispondenze che possano integrare ipotesi di plagio accademico o violazione della normativa sulla proprietà intellettuale.

¹¹ Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29.07.2025, n. 1300, p.to 1.3.

¹² *Ivi*, T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29.07.2025, n. 1300, p.to 1.

¹³ Con specifico riferimento al "principio di non esclusività della decisione algoritmica" si vedano B. MARCHETTI, *La garanzia*

dello human in the loop alla prova della decisione amministrativa algoritmica, *BioLaw Journal*, 2021, n. 2, pp. 367-385; C. ARRIZZOLI, *Intelligenza artificiale e nudging. Riflessioni intorno al principio di non esclusività della decisione algoritmica*, in *Controllo e predittività. Le nuove frontiere del costituzionalismo nell'era dell'algoritmo*, 2024, pp. 69-85; PINOTTI G., *Amministrazione digitale algoritmica e garanzie procedurali*, in *Labor & Law Issues*, V. 7 N. 1/2021, pp. 79-95; M. SFORNA, *Le garanzie di conoscibilità degli algoritmi e l'esigenza di assicurare un controllo umano del procedimento amministrativo (c.d. human in the loop)*. (Nota a *Tar Campania, Sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003*), in *www.giustiziainsieme.it*, 2023.

¹⁴ Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29.07.2025, n. 1300, nonché Cons. Stato VI, 4 febbraio 2020, n.881.

¹⁵ Cfr. in tal senso F. NASSUATO, *Legalità algoritmica nell'azione amministrativa e regime dei vizi procedurali* in *www.ceridap.eu* n. 1/2022, pp. 151-202.

¹⁶ In altri termini, il mero dato algoritmico non può mai assumere le vesti di decisione finale, ma deve confluire in quest'ultima a seguito della verifica da parte dell'organo amministrativo. Cfr. in tal senso, S. VERNILE, *Verso la*

Tuttavia, nella vicenda in commento la comparazione fra i progetti - volta ad individuare ed escludere quelli che presentavano profili di identità pari o superiori alla soglia percentuale summenzionata - è stata affidata al solo *software Compilatio*, senza alcun tipo di intervento da parte della Commissione valutatrice circa la verifica dell'*output*¹⁷.

Dopo aver fatto chiarezza sulla necessità del contributo umano per validare il risultato algoritmico, il Collegio Calabrese si è spinto oltre, evidenziando i limiti di analisi del *software* impiegato nella procedura gravata, la quale consisteva nella presentazione di progetti culturali caratterizzati e distinti, per loro stessa natura, da specificità tecniche e idee eterogenee. Tali peculiarità non potevano essere apprezzate e valutate tramite un *software* idoneo a rilevare solo mere similitudini testuali tra parole o frasi simili¹⁸.

Sulla scorta di tale rilievo, il Giudice Calabrese, così ha statuito: «*Due progetti, infatti, potrebbero utilizzare la stessa metodologia di impostazione e la medesima forma, sì da presentarsi identici, per le parole e le frasi utilizzate, in misura superiore al 50%, eppure essere sostanzialmente differenti nella idea progettuale presentata. Ciò in quanto il software utilizzato dalla Regione si basa su algoritmi che rilevano semplicemente somiglianze testuali, senza comprendere il contesto o la natura tecnica di un formulario*»¹⁹. Da tale *iter* argomentativo deriva inevitabilmente che l'originalità e le specificità insite in un'idea progettuale sfuggono alla mera ricognizione aritmetica di parole o frasi simili,

potendo essere colte solo da un giudizio di valore affidato alla cognizione umana²⁰.

Esposte le criticità in ordine all'utilizzo del *software*, la I Sezione del T.A.R. Calabrese ha sottolineato come, in una tale fattispecie, le rilevate peculiarità e i limiti di analisi avrebbero imposto «*un'applicazione ancor più rigorosa*» del principio di non esclusività della decisione algoritmica²¹.

In altri termini, stante l'inidoneità del *software* di cui la Regione Calabria si è servita per la valutazione dell'originalità dei progetti, era indispensabile «*che, nel processo valutativo, si inserisse, a valle del risultato algoritmico, il contributo umano (human in the loop), per verificare l'output e la effettiva identità fra i progetti ritenuti identici dal software*»²².

Dunque, stando a quanto statuito dalla sentenza in commento, la Regione Calabria avrebbe certamente potuto prevedere l'utilizzo del *software* di comparazione al fine di escludere progetti simili e/o identici. Tuttavia, l'Ente Regionale avrebbe dovuto altresì prevedere in tale fase procedimentale, che al risultato di comparazione seguisse un giudizio di valore affidato alla Commissione Valutatrice volto a verificare l'effettiva somiglianza fra i progetti considerati identici dal *software*.

Orbene, da quanto *ut supra* esposto, è possibile individuare il punto focale del provvedimento del T.A.R. Calabrese, ovvero l'indicazione di un limite invalicabile all'utilizzo degli algoritmi nell'attività amministrativa, che è costituito dal controllo umano²³. Difatti, pur a fronte delle prospettate esigenze di speditezza e celerità dell'azione

decisione amministrativa algoritmica? in *medialaws.eu* n.2/2020, pp. 136-152.

¹⁷ Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29.07.2025, n. 1300, p.to 7.3.

¹⁸ A tal proposito, il Giudice Calabrese, accogliendo i rilievi mossi dal ricorrente, evidenzia come: «*L'uso di parole standard in progetti di tale natura - parole standard erroneamente calcolate dal software a fini di plagio - talvolta può essere necessario oppure obbligatorio al fine di rispettare le linee guida o i formulari utilizzati per la redazione dello stesso*».

¹⁹ Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29.07.2025, n. 1300, p.to 7.5.

²⁰ Cfr. in tal senso Cons. St. V, 12 marzo 2024, n.2368, in cui viene statuito che: «*Nella presentazione dei progetti le parti introduttive, o quelle che illustrano il metodo di progettazione, possono essere descritte nello stesso modo, ciò che non deve coincidere è l'idea progettuale che caratterizza il singolo evento*».

²¹ Per uno specifico approfondimento sul modello «*Human in the loop*», sia consentito il rinvio a P. BENANTI, *Human in the loop. Decisioni umane e intelligenze artificiali*, Milano, Mondadori Università, 2022; I.P. DI CIOMMO, *La prospettiva del controllo nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Alcune osservazioni sul modello Human In The Loop in Federalismi.it*, 2023, pp. 68-90; D. MARTIRE, *Human in the loop. L'essere umano come fattore condizionante della - o condizionato dalla - intelligenza artificiale* in *www.rivistaitalianadiinformaticadiritto.it* n. 2/2024; S. CANTISANI, *Le nuove tecnologie e il mondo del diritto: la sfida della regolamentazione dell'intelligenza artificiale in www.ildirittoamministrativo.it* n. 10/2025.

²² Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29.07.2025, n. 1300, p.to 7.6.

²³ Cfr. in tal senso A. BROFFERIO, *L'incidenza del principio di legalità algoritmica nel procedimento amministrativo* in *rivista.camminodiritto.it*, n.9/2024.

amministrativa che potrebbero essere soddisfatte dall'implementazione di moduli algoritmici, deve sempre residuare un margine decisionale che non è mai delegabile *in toto* alla macchina e che deve appartenere necessariamente all'uomo, preservando così una - indispensabile - riserva di "umanità" in tutti quei procedimenti decisionali caratterizzati dall'utilizzo di *software* automatizzati.

4. **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

L'analisi condotta ha messo in luce il *vulnus* normativo che ha afflitto - sino a poco tempo fa - l'ordinamento giuridico italiano riguardo all'implementazione dei modelli algoritmici nei procedimenti decisionali pubblici.

I giudici amministrativi, in più occasioni si sono trovati a dover supplire alla mancanza di una siffatta tipologia di regole, delineando i principi da rispettare affinché un procedimento amministrativo automatizzato potesse essere considerato legittimo in tutte le sue fasi. Tale circostanza non sorprende se si considera la natura tipicamente giurisprudenziale del diritto amministrativo, ossia il fatto che, in prima battuta, i vuoti normativi vengono colmati nelle aule dei tribunali ancor prima di un intervento legislativo²⁴. Ed infatti, il prezioso contributo offerto dalla giurisprudenza in tale ambito ha rischiato di essere vanificato proprio dall'assenza di un intervento del legislatore volto alla trasposizione normativa degli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi in materia.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, sembra che con l'entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, n. 132 recante "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*", il legislatore abbia finalmente voluto valorizzare le indicazioni dei giudici amministrativi con l'introduzione di una disposizione *ad hoc*: precisamente l'art. 14 della predetta legge, rubricato "*Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione*".

Il secondo comma di tale disposizione, nel sancire che *«l'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto*

dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale», rappresenta la chiara trasposizione - a livello legislativo - del principio di non esclusività della decisione algoritmica²⁵.

La norma, infatti, pone una netta distinzione tra la funzione di supporto all'attività provvedimentale che può essere affidata a modelli algoritmici e la funzione decisoria che resta necessariamente in capo all'organo amministrativo competente ad adottare la determinazione finale.

La *ratio* di tale scelta legislativa è chiara ed ampiamente condivisibile, in quanto conferma la volontà del legislatore di recepire gli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi in materia e di assicurare la centralità del fattore umano nei procedimenti amministrativi automatizzati, coerentemente con una visione antropocentrica dell'uso dell'intelligenza artificiale. In definitiva, tale intervento normativo, delineando definitivamente un quadro in cui l'innovazione tecnologica supporta l'attività amministrativa senza sostituire il giudizio umano, rappresenta un passo significativo verso un'integrazione più consapevole dei modelli algoritmici nella Pubblica Amministrazione.

²⁴ G. LO SAPIO, *L'Artificial Intelligence Act e la prova di resistenza per la legalità algoritmica*, in *Federalismi.it* n. 16/2024.

²⁵ Cfr. art. 14 co. 2 della Legge 23 settembre 2025, n. 132.